



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0024540 / 2012

Atto N. 1138

OGGETTO: R.R. 10 luglio 2009 n.4, D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.: approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" ed autorizzazione allo scarico in rio di acque reflue industriali derivanti dalla Piattaforma Ecologica sita in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca, di titolarità del Comune di Borzonasca

In data 24/02/2012 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la l. r. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la deliberazione n. 1/2012 del 10/1/2012 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Vista l'istanza presentata dal Comune di Borzonasca, assunta al protocollo Provinciale con numero 41568 in data 02.04.2010, con la quale si chiede l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio della Piattaforma Ecologica sita in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca;

Viste le integrazioni tecniche inviate dal Comune di Borzonasca con nota del 10.01.2012 prot. n. 104, assunte al protocollo provinciale del 23.01.2012 n° 8960,

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/09 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Considerato che l'immissione delle acque di dilavamento, per le quali il regolamento regionale n. 4/2009 introduce l'obbligo della raccolta e del convogliamento a un sistema di trattamento, effettuato tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo nel corpo recettore di acque reflue in acque superficiali e rete fognaria, costituisce a tutti gli effetti uno scarico, così come definito dall'art.74 comma 1 lett. ff) del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4;

Ritenuto, sulle base delle considerazioni sopra espresse, che l'immissione delle acque di dilavamento, oggetto del piano di prevenzione e gestione presentato dal Comune di Borzonasca, debbano essere considerate a tutti gli effetti come acque reflue il cui scarico è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 comma I del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

Visto il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 4 "Chiavarese" Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. generale n. 32166 del 29.07.2010, assunta al protocollo provinciale del 02.08.2011 n. 0097227, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Comune di Borzonasca;

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

Attività

L'insediamento sito in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca è autorizzato come impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ingombranti e di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.

Le attività svolte nell'insediamento in oggetto consistono essenzialmente nella cernita dei rifiuti conferiti in base alla loro tipologia e successiva messa in riserva dei rifiuti da avviare al recupero.

Le tipologie dei rifiuti autorizzati allo stoccaggio sono quelle elencate nel Provvedimento Dirigenziale n° 6171 del 19.10.2009 rilasciato dalla Provincia di Genova.

Lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato in appositi container e cassoni scarrabili e/o contenitori specifici a seconda della tipologia del rifiuto.

Il centro di raccolta rifiuti differenziati insiste su un'area di circa 625 m², con accesso impedito agli estranei mediante cancello metallico e perimetro delimitato da cordolo in calcestruzzo e recinzione metallica. Tale area sarà interamente dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Sono state considerate come aree potenzialmente a rischi contaminazione le aree di carico e scarico rifiuti e le zone di stoccaggio degli stessi, mentre sono state escluse le aree verdi, le strade di accesso, piazzali di manovra e aree in cui non si svolgono attività a rischi di inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Le acque meteoriche ricadenti sull'intera superficie, dotata di apposite pendenze di scorrimento, verranno raccolte mediante una rete di regimazione costituita da caditoie stradali grigliate, caditoie e tubazioni in PVC interrate che convogliano le acque ad un apposito impianto di depurazione.

Il progetto prevede la raccolta in continuo delle acque piovane ricadenti sull'intera area e successiva depurazione delle stesse mediante un impianto di trattamento di tipo fisico. L'impianto sarà dotato di uno scarico di troppo pieno per lo scarico delle acque eccedenti in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.

In relazione alla specifica attività svolta presso l'insediamento le acque meteoriche, scorrendo sulle superficie impermeabili dell'area ecologica e dilavando i rifiuti stoccati, possono risultare contaminate da sostanze inquinanti quali oli ed idrocarburi persi dai mezzi meccanici e da sedimenti solidi quali sabbie, polveri e residui vari.

Considerato che nel sito vengono gestite quantità limitate di rifiuti e solamente per mezza giornata alla settimana, le operazioni di lavaggio sono ridotte al minimo, mentre vengono effettuate regolari operazioni di pulizia mediante spazzamento manuale e/o meccanico.

Impianto di depurazione

Il sistema di trattamento delle acque di pioggia che si intende installare consiste in un impianto monoblocco composto da:

- sistema selezionatore di by-pass in ingresso per la separazione delle acque e lo sfioro di quelle eccedenti in caso di precipitazioni atmosferiche particolarmente intense;
- sezione di sfangatura per la rimozione dei solidi decantabili. Tale sezione è dotata di griglia in acciaio per trattenere eventuali materiali galleggianti di grosse dimensioni;

- sezione di flottazione per la rimozione degli oli minerali leggeri e degli idrocarburi. Tale sezione è dotata di setto a sifone, filtro a coalescenza a struttura lamellare e presa a sifone con otturazione automatica quale sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita dallo scarico degli oli accumulatisi nel separatore;
- pozzetto di campionamento.

L'impianto di trattamento sopra descritto, presenta una capacità di trattamento nominale pari a 10 l/s che, per una superficie come quella in oggetto, consente di far fronte anche a precipitazioni con una intensità dell'ordine dei 150 l/s per ettaro.

Lo scarico delle acque, in uscita dall'impianto di depurazione, viene effettuato nel Torrente Penna ubicato nelle immediate vicinanze (CTR 1:5000 elemento n. 251131)

Nel Piano di Prevenzione e di Gestione si attesta che i sistemi di trattamento ed i materiali adottati conformi alle norme DIN 1999 ed alle norme UNI EN 858.

Il Piano di Prevenzione e di Gestione presentato dal Comune di Borzonasca, contiene la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alla contestuale approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio", con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

- 1) di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dal Comune di Borzonasca ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- 2) di autorizzare il Comune di Borzonasca allo scarico delle acque reflue industriali derivante dalla Piattaforma Ecologica sita in Località Pian del Re nel Comune di Borzonasca, ed aventi recapito in rio, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.581.920 e Latitudine Nord 4.919.390, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
- 3) di sottoporre Comune di Borzonasca in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;
 - a) il Comune di Borzonasca dovrà comunicare alla Provincia di Genova Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione dello scarico;
 - b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
 - c) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4;
 - d) il filtro a coalescenza lamellare inserito nella sezione di disoleatura finale dovrà essere periodicamente sottoposto al operazione di pulizia, al fine di garantire sempre una buona efficienza di depurazione;
 - e) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette, pozzetti, tubazioni, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente;
 - f) la sezione di sedimentazione dell'impianto di depurazione di tipo fisico, dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazione di pulizia mediante rimozione dei fanghi

depositati sul fondo, così come la sezione di disoleazione dovrà essere periodicamente liberata dalle sostanze oleose stratificate in superficie;

- g) il pozzetto di campionamento, a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere realizzato in modo da consentire il prelievo delle acque anche in caso di scarico non attivo;
 - h) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
 - i) il sistema di deviazione di flusso dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento dello stesso;
 - j) l'area interessata direttamente allo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere sottoposta ad periodiche operazioni di spazzamento e di lavaggio;
 - k) in caso di eventuali sversamenti accidentali di liquami dovranno essere adottati interventi di bonifica mediante l'impiego di idonei materiali assorbenti. Il materiale utilizzato dovrà essere confezionato e smaltito come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - l) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - m) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR;
 - n) le prime analisi di cui al punto 3 lett m), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile;
 - o) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;
 - p) I lavori e le opere di adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato ed alle prescrizioni dettate dall'autorità competente, dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento.
- 4) di richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di effettuare sugli scarico campionamenti e analisi con cadenza annuale sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali.
 - 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente autorizzazione ha validità di quattro anni, a decorrere dalla data della sua emanazione, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il titolare dello scarico dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della sua scadenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg. dalla trasmissione dello stesso.

Genova, 24.02.2012

BG/bg

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA PER 15 GIORNI 27 FEB. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Francesco Lacalamita)